

19/10/14 - 25/10/14

437



COMUNE DI SCANSANO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 82 DEL 02/10/2014

ORIGINALE

OGGETTO: DOCUMENTO PRELIMINARE E PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (ARTT. 22 E 23 DELLA L.R. 10/2010 E S.M.I.) PER LA VARIANTE NORMATIVA AL PIANO REGOLATORE GENERALE RELATIVA ALL'ARTICOLO 24 "ZONA AGRICOLA" IN ADEGUAMENTO AL D.P.G.R. 9 FEBBRAIO 2007 N. 5/R, REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TITOLO IV, CAPO III (IL TERRITORIO RURALE) DELLA L.R. 1/2005 E S.M.I., ED IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 2010.

L'anno duemilaquattordici il giorno due del mese di ottobre alle ore 15.30 presso la sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il sig. Sindaco - **Sabrina Cavezzini**

Risultano all'appello nominale:

N° Ord.	Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
1	Cavezzini Sabrina	Sindaco	X	
2	Sedicini Leonardo	Vice Sindaco		X
3	Rocchi Massimiliano	Assessore	X	
4	Mazzuoli Gianluca	Assessore	X	
5	Soldatini Lamberto	Assessore	X	
TOTALE			4	1

Partecipa alla seduta il sottoscritto Dott. Giuseppe Di Sibio – Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI SCANSANO

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione allegata;
- Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Con votazione unanime, resa ai sensi di legge,

DELIBERA

- Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra, che in questa sede si intende integralmente riportata;

Quindi,

con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 16 - SERVIZI PER IL TERRITORIO**

OGGETTO: Documento preliminare e per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (artt. 22 e 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i.) per la Variante normativa al Piano Regolatore Generale relativa all'articolo 24 "Zona agricola" in adeguamento al D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 5/R, Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale) della L.R. 1/2005 e s.m.i., ed in applicazione della disciplina del Piano Strutturale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2010.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con DGC n. 34 del 08/04/2014 è stato dato l'Avvio del procedimento di "Variante normativa al Piano Regolatore Generale relativa all'articolo 24 "Zona agricola" in adeguamento al D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 5/R, Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale) della L.R. 1/2005 e s.m.i., ed in applicazione della disciplina del Piano Strutturale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2010".

VISTA la LR 10/10 *Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza;*

CONSIDERATO che:

- la Valutazione Ambientale Strategica è prescritta nei casi specificamente determinati richiamati all'art. 5 comma 2 della L.R. 10/10 cioè è obbligatoria esclusivamente per piani e programmi che presuppongano un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale, in virtù o meglio a causa dell'entità e della tipologia delle opere delle quali costituiscono quadro di riferimento per la realizzazione, o che possano determinare impatti significativi in ambiti di particolare fragilità e sensibilità, andando ad incidere sulle finalità di conservazione per le zone di protezione speciale ZPS e/o siti di interesse comunitario SIC/SIR.
- In alcuni casi, richiamati all'art. 5 comma 3 della L.R. 10/10, l'effettuazione della V.A.S. è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali, cioè alla Verifica di assoggettabilità e che tali casi sono in pratica fattispecie del tutto analoghe alle precedenti tranne che per essere parziali o minori oppure per differente settore di elaborazione del piano/progetto;
- il criterio per l'assoggettamento a V.A.S. è comunque correlato alla realizzazione di progetti che hanno effetti rilevanti sull'ambiente, essendo sottoposti alle procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione di Incidenza.
- Il territorio del Comune di Scansano, nella fattispecie, comprende aree incluse in Siti di Importanza Regionale (SIR): SIR-SIC-ZPS codice 121 "Medio Corso del Fiume Albegna" (codice Natura 2000 IT51A0021) e SIR-sir codice B22 "Torrente Trasubbie" (cod. IT5190103).

RITENUTO, pertanto, per i contenuti della Variante, che essa possa essere ritenuta in via precauzionale assimilabile ai casi contemplati al comma 3 dell'art. 5 della L.R. 10/10, cioè quelli di "piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti" o di "modifiche minori di piani e progetti di cui al comma 2". In particolare, in considerazione degli obiettivi e dei contenuti, è da escludersi che la Variante possa costituire quadro di riferimento per la realizzazione di progetti "sottoposti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a V.I.A., di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006".

DATO ATTO altresì che la disciplina per le zone agricole del Piano Strutturale, che attraverso la presente Variante viene inserita nelle norme di PRG, è già stata oggetto di specifica valutazione attraverso la Valutazione degli Effetti Ambientali e la Valutazione di Incidenza del P.S.

RITENUTO, in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 8 ("Semplificazione dei procedimenti") della L.R. 10/2010, di svolgere contemporaneamente la procedura di verifica di assoggettabilità e la fase

COMUNE DI SCANSANO

preliminare - qualora la Variante dovesse risultare da assoggettare al procedimento di V.A.S.- e che a tal fine il documento preliminare comprende i contenuti previsti per entrambe le fasi, come definiti agli artt. 22 e 23 della L.R. 10/2010.

CONSIDERATO che l'Autorità Competente in materia di VAS è il Nucleo Unificato Provinciale di Valutazione e Verifica (NUPAV) della Provincia di Grosseto, costituito con D.G.P. n. 91 del 05/06/2012, in base a convenzione tra Provincia di Grosseto e Comune di Scansano approvata con DCC n.13 del 30/04/2013 e sottoscritta in data 16/07/2013;

RITENUTO di individuare ai sensi dell'art. 18 della LR 10/10 i soggetti pubblici competenti in materia ambientale da consultare, di seguito indicati:

Regione Toscana, Settore Pianificazione del Territorio	Via di Novoli 26, 50127 Firenze, regionetoscana@postacert.toscana.it
Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale	Piazza dell'Unità 1, 50123 Firenze, regionetoscana@postacert.toscana.it
Provincia di Grosseto, Area pianificazione Territoriale – Servizio Sviluppo del territorio ed energie rinnovabili	Via Cavour 16, 58100 Grosseto, provincia.grosseto@postacert.toscana.it
Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), Dipartimento di Grosseto	Via Fiume 35, 58100 Grosseto, arpat.protocollo@postacert.toscana.it

VISTO il “Documento preliminare e per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (artt. 22 e 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i.)” redatto dal Responsabile del Servizio n. 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

- DI PRENDERE ATTO**, ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 22 e della fase preliminare di cui all'art. 23 della LR 10/10, del “Documento preliminare e per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (artt. 22 e 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i.)” redatto dal Responsabile del Servizio n. 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Nucleo Unificato Provinciale di Valutazione e Verifica (NUPAV) della Provincia di Grosseto, in qualità di autorità competente ai sensi dell'art. 13 della LR 10/10;
- DI INDIVIDUARE** ai sensi dell'art. 18 della LR 10/10 i soggetti pubblici competenti in materia ambientale da consultare, di seguito indicati:
 - Regione Toscana, Settore Pianificazione del Territorio;
 - Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale
 - Provincia di Grosseto, Area pianificazione Territoriale – Servizio Sviluppo del territorio ed energie rinnovabili
 - Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), Dipartimento di Grosseto
- DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Garante della Comunicazione, Dott.ssa Tiziana Vanelli, Responsabile Servizio n° 1 Affari Generali.

PARERI


(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:
Documento preliminare e per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (artt. 22 e 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i.) per la Variante normativa al Piano Regolatore Generale relativa all'articolo 24 "Zona agricola" in adeguamento al D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 5/R, Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale) della L.R. 1/2005 e s.m.i., ed in applicazione della disciplina del Piano Strutturale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2010.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Addì 22/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. Below the signature is a circular official stamp with some illegible text around the perimeter. The entire signature and stamp are positioned above a thick horizontal line that spans the width of the page.



COMUNE DI SCANSANO

Prov. di Grosseto

SERVIZIO N.4 SERVIZI PER IL TERRITORIO

RESPONSABILE Del SERVIZIO

Arch. Daniela Giura

Comune di Scansano · Variante normativa al Piano Regolatore Generale relativa all'articolo 24 "Zona agricola" in adeguamento al D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 5/R, Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale) della L.R. 1/2005 e s.m.i., ed in applicazione della disciplina del Piano Strutturale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2010

Documento preliminare e per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (artt. 22 e 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i.)

settembre 2014

Inquadramento procedurale.....	3
Soggetti	4
Temi ed obiettivi della Variante normativa al PRG.....	4
Contenuti della Variante.....	7
Inquadramento territoriale e stato dell'ambiente	9
Acqua	10
Aria.....	11
Suolo/sottosuolo.....	12
Rifiuti.....	13
Biodiversità	13
Coerenze	14
Piano Strutturale.....	14
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	20
Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico	21
Definizione preliminare dei contenuti del rapporto Ambientale	25
Caratteristiche della Variante in riferimento all'Allegato 1 della L.R. 10/2010.....	27
Caratteristiche degli impatti e delle aree interessate dalla Variante in riferimento all'Allegato 1 della L.R. 10/2010.....	28
Considerazioni conclusive	29

Inquadramento procedurale

Il presente documento è redatto in relazione alle disposizioni della L.R. 10/10 e s.m.i., in recepimento di quanto disposto dal Codice dell'Ambiente in materia di Valutazione Ambientale Strategica.

La Valutazione Ambientale Strategica è prescritta nei casi specificamente determinati richiamati all'art. 5 comma 2 della L.R. 10/10 cioè è obbligatoria esclusivamente per piani e programmi che presuppongano un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale, in virtù o meglio a causa dell'entità e della tipologia delle opere delle quali costituiscono quadro di riferimento per la realizzazione, o che possano determinare impatti significativi in ambiti di particolare fragilità e sensibilità, andando ad incidere sulle finalità di conservazione per le zone di protezione speciale ZPS e/o siti di interesse comunitario SIC/SIR.

In alcuni casi - richiamati all'art. 5 comma 3 della L.R. 10/10 - l'effettuazione della V.A.S. è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali, cioè alla Verifica di assoggettabilità; tali casi sono in pratica fattispecie del tutto analoghe alle precedenti tranne che per essere parziali o minori oppure per differente settore di elaborazione del piano/progetto; il criterio per l'assoggettamento a V.A.S. è comunque correlato alla realizzazione di progetti che hanno effetti rilevanti sull'ambiente, essendo sottoposti alle procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione di Incidenza.

Il territorio del Comune di Scansano, nella fattispecie, comprende aree incluse in Siti di Importanza Regionale (SIR): SIR-SIC-ZPS codice 121 "Medio Corso del Fiume Albegna" (codice Natura 2000 IT51A0021) e SIR-sir codice B22 "Torrente Trasubbie" (cod. IT5190103).

La Variante in elaborazione, riferita esclusivamente alla precisazione della disciplina per le sole zone agricole in adeguamento al D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 5/R, Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale) della L.R. 1/2005 e s.m.i., ed in applicazione della disciplina del Piano Strutturale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2010 - come meglio esplicitato nel seguito -, può essere ritenuta in via precauzionale assimilabile ai casi contemplati al comma 3 dell'art. 5 della L.R. 10/10, cioè quelli di "piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti" o di "modifiche minori di piani e progetti di cui al comma 2". In particolare, in considerazione degli obiettivi e dei contenuti, è da escludersi che la Variante possa costituire quadro di riferimento per la realizzazione di progetti "sottoposti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a V.I.A., di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006".

Inoltre si deve sottolineare che la disciplina per le zone agricole del Piano Strutturale che attraverso la presente Variante viene inserita nelle norme di PRG è già stata oggetto di specifica valutazione attraverso la Valutazione degli Effetti Ambientali e la Valutazione di Incidenza del P.S.

Il presente documento ha dunque lo scopo principale di fornire i contenuti e le indicazioni necessarie relativamente ai possibili significativi effetti ambientali conseguenti all'attuazione della Variante alle norme di PRG proposta e di stabilire, di concerto con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, se tale Variante deve essere assoggettata al procedimento di V.A.S.

In conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 8 ("Semplificazione dei procedimenti") della L.R. 10/2010 si assume comunque che la procedura di verifica di assoggettabilità e la fase preliminare - qualora la Variante dovesse risultare da assoggettare al procedimento di V.A.S. - siano effettuate contemporaneamente. A tal fine il presente documento comprende i contenuti previsti per entrambe le fasi, come definiti agli artt. 22 e 23 della L.R. 10/2010.

Nei successivi capitoli quindi vengono definiti nel dettaglio i temi affrontati dalla Variante e gli obiettivi che si intende raggiungere con le conseguenti azioni previste e vengono descritte sinteticamente le caratteristiche del territorio comunale, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, evidenziando le criticità presenti in modo da delineare lo scenario di partenza rispetto al quale valutare gli effetti eventualmente prodotti dalla Variante; vengono poi presentate le considerazioni in merito agli impatti indotti dall'attuazione della Variante proposta ed alla loro significatività.

Il Documento contiene infine, come previsto dall'art. 23 della L.R. 10/2010, i criteri per l'impostazione del Rapporto Ambientale.

Per la decisione circa l'assoggettabilità della Variante il presente documento è trasmesso all'Autorità Competente, che attiva le consultazioni inviandolo ai soggetti competenti in materia ambientale. L'Autorità Competente, sentito il Proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti nei tempi concordati, verifica se la Variante possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette il Provvedimento di Verifica, assoggettandola o escludendola dalla V.A.S. e definendo eventuali prescrizioni, se ritenute necessarie. Il provvedimento di verifica è pubblicato sul sito web comunale.

Nel caso si decida che la Variante è da assoggettare a V.A.S. i tempi per gli adempimenti previsti sia all'art. 22 che all'art. 23 della L.R. 10/2010, cioè per le consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale, decorrono dalla trasmissione del presente Documento preliminare e per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

Soggetti

Soggetti coinvolti nella formazione della Variante al PRG:	
Autorità Competente	Nucleo Unificato Provinciale di Valutazione e Verifica (NUPAV) della Provincia di Grosseto, costituito con D.G.P. n. 91 del 05/06/2012 (in base a convenzione sottoscritta con il Comune di Scansano)
Responsabile del Procedimento	Arch. Daniela Giura, responsabile Settore n° 4
Garante della Comunicazione	Dott.ssa Tiziana Vanelli, responsabile Settore n° 1

Soggetti pubblici competenti in materia ambientale da consultare:	
Regione Toscana, Settore Pianificazione del Territorio	Via di Novoli 26, 50127 Firenze, regionetoscana@postacert.toscana.it
Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale	Piazza dell'Unità 1, 50123 Firenze, regionetoscana@postacert.toscana.it
Provincia di Grosseto, Area pianificazione Territoriale – Servizio Sviluppo del territorio ed energie rinnovabili	Via Cavour 16, 58100 Grosseto, provincia.grosseto@postacert.toscana.it
Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), Dipartimento di Grosseto	Via Fiume 35, 58100 Grosseto, arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Temi ed obiettivi della Variante normativa al PRG

Per delineare le caratteristiche della Variante al piano è fondamentale descriverne temi, obiettivi ed azioni. È però opportuno quale premessa sostanziale delineare il quadro attuale della strumentazione urbanistica del Comune di Scansano, entro cui si colloca la Variante proposta.

Il Comune è ad oggi dotato del "tradizionale" Piano Regolatore Generale, approvato nel 1996 e successivamente oggetto di una serie di varianti parziali e specifiche, e del Piano Strutturale, approvato a maggio del 2008; vige pertanto il regime di salvaguardia di cui all'art. 39 della L.R. 5/1995 con le limitazioni della Circolare illustrativa (D.G.R. n. 118 del 10/02/2003).

A fine 2013 è iniziata la redazione del Regolamento Urbanistico con l'affidamento dell'incarico per la parte urbanistica, a seguito di bando con il quale è risultato vincitore il gruppo di professionisti composto dall'Arch. Roberto Vezzosi (capogruppo), da Idp studio, da MHC – Progetto Territorio e da Veronica Fossier, che si occupa anche delle attività di Valutazione Ambientale Strategica; è attualmente in fase di definizione

4 | Documento preliminare e per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (artt. 22 e 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i.)

la procedura per l'affidamento dell'incarico inerente alle indagini geologico-tecniche di supporto al Regolamento Urbanistico.

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Regolamento Urbanistico, da poco attivato, è fra l'altro integrato da un progetto particolarmente ampio ed innovativo per le attività di partecipazione (denominato **Valut-azioni in Comune**), che per questo è stato ritenuto meritevole di specifico finanziamento da parte dell'Autorità della partecipazione della Regione Toscana, con le seguenti motivazioni:

Il progetto pare ambizioso e contestualizzato in un fitto intreccio di criticità strutturali e contingenti. E' interessante il tentativo di superare gli schematismi paraburocratici dell'applicazione della legislazione in materia di Vas prendendo (finalmente) sul serio le ragioni costitutive di quello che si è sin qui rivelato (in generale) un deludente strumentario istituzionale.

Pertanto la proposta assume un carattere di notevole interesse translocale e si configura come il tentativo di costituire un laboratorio innovativo per una strumentazione che ha perso molta della sua credibilità, specie agli occhi della cittadinanza. Il tutto con intenti di "recupero" non solo "metodologico" ma anche e soprattutto di funzionalità analitica e decisionale di una "sfera pubblica" locale vitale ed efficace nel permeare e orientare le politiche amministrative. La stessa scelta di "ripartire" dalla Vas sta a testimoniare questo intendimento.

Il progetto prospetta dunque attività di partecipazione per la messa a punto della Valutazione Ambientale Strategica in relazione al regolamento Urbanistico in fase di avvio. Il progetto + consistente sia per quanto la metodologia che per le previsioni di costo.

Quelli legati alle attività agricole, che sono oggetto della variante al PRG, sono già risultati temi di primario interesse a Scansano nei primi incontri svolti con la popolazione, con le aziende e con i tecnici operanti sul territorio, confermando la centralità del settore agricolo non solo nelle produzioni vitivinicole più rinomate ma anche nelle piccole produzioni legate a coltivazioni tradizionalmente presenti, facendo emergere però una serie di problematiche e di esigenze che attengono in parte anche ad aspetti urbanistici ed edilizi.

Anche per questo, nel frattempo il Comune aveva dato avvio alla Variante normativa relativa all'art. 24 – Zona Agricola del PRG ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1/2005, avendo in primo luogo riscontrato la necessità di adeguare la disciplina del PRG vigente per il territorio rurale alle disposizioni di cui al titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 e del relativo Regolamento di attuazione n. 5/R sul territorio rurale. Infatti le norme del PRG vigente in sostanza si limitano a disciplinare alcuni interventi riferiti alle pertinenze, oltre a richiamare le normative sovraordinate per le zone agricole; la disciplina si applica genericamente sull'intero territorio aperto, ad esclusione della zona agricola vincolata ai sensi della delibera regionale 296/88, fatte salve le disposizioni particolari previste per contesti specificamente definiti. In particolare tali norme non contengono disposizioni in merito alle nuove abitazioni rurali ed ai Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valore di piano attuativo, temi sui quali i documenti di avvio del procedimento contengono una prima formulazione propositiva.

A seguito dell'avvio sono pervenuti all'Amministrazione i contributi tecnici da parte della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto che contengono una serie di indicazioni e precisazioni in base alle quali il Comune ha proceduto ad integrare la proposta di modifica normativa, definendo la disciplina in maniera più sistematica ed articolata in relazione alle categorie previste dalla L.R. 1/2005 e dal Regolamento n. 5/R. Il contributo della Regione evidenzia in particolare l'opportunità di inserire tra gli elaborati di PRG una cartografia che riporti la suddivisione in zone a prevalente o ad esclusiva funzione agricola definita dal Piano Strutturale, eventualmente articolando in tal senso anche la disciplina di piano.

Il contributo della Provincia suggerisce l'aggiornamento dei riferimenti normativi e richiama l'attenzione sulla necessità di verificare la compatibilità delle norme di Piano Strutturale che la Variante – così come formulata nel documento di Avvio del procedimento – assume come parte integrante del PRG con il rispetto delle disposizioni delle salvaguardie e della Circolare.

È del tutto evidente come in un territorio come quello di Scansano la disciplina delle zone agricole sia una priorità, sia per la cospicua estensione della campagna (soprattutto in confronto ai centri abitati), sia per la varietà ed il valore paesaggistico ed ambientale, sia per il ruolo fondamentale che il settore primario ha da sempre nell'economia locale.

Il comparto vitivinicolo ha recentemente acquisito una notevole popolarità e riconoscimenti internazionali che rendono tali produzioni ancora economicamente valide, pur con tutte le difficoltà che interessano in questi anni qualsiasi azienda e prodotto, ma la realtà locale è fatta di tanti piccoli produttori anche non professionali con coltivazioni ed altre attività come l'allevamento decisamente meno remunerative nonostante la qualità ed il pregio non siano affatto secondari. Il rischio di abbandono è molto alto ed anzi il fenomeno è già in atto da tempo: contrastarlo e sostenere le attività agricole per il presidio del territorio non può non essere obiettivo principale delle politiche, anche attraverso una appropriata regolamentazione degli interventi urbanistici ed edilizi. Il tema rappresenta l'elemento chiave del progetto urbanistico per Scansano.

La proposta di Variante è stata quindi messa a punto in collaborazione con il gruppo incaricato della redazione del primo Regolamento Urbanistico e si configura in parte come anticipazione della disciplina che costituirà il Regolamento Urbanistico, fermo restando il rispetto delle norme di salvaguardia e delle limitazioni sopra citate.

La normativa proposta è costruita con un duplice obiettivo orientato ad una migliore gestione degli interventi in zona agricola fino all'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico: in primo luogo l'adeguamento al Regolamento di attuazione regionale n. 5/R e la definizione più dettagliata di prescrizioni, indirizzi e criteri per la realizzazione degli interventi attuabili, integrando la normativa sugli aspetti di compatibilità e qualità paesistica ed ambientale oggi del tutto assenti nel PRG; in secondo luogo l'esplicitazione delle regole che traducono operativamente le disposizioni del Piano Strutturale, anche in riferimento all'articolazione del territorio comunale in più parti (Contesti Paesistici Locali) e all'individuazione di ambiti specifici (Ambiti di Rilevante Pregio Ambientale-Paesaggistico), tenendo conto allo stesso tempo dei nuovi contenuti introdotti dal Piano di Coordinamento Territoriale approvato nel 2010.

La finalità della Variante normativa risiede anche nella volontà di disporre di un testo normativo nel quale sia possibile trovare tutti i riferimenti essenziali per la gestione degli interventi, ora da ricostruire attraverso la consultazione almeno di Regolamento di attuazione della L.R. 1/2005 n. 5/R, Piano Territoriale di Coordinamento e Piano Strutturale.

Gli obiettivi che orientano la Variante sono quelli definiti dal Piano Strutturale, dal quale discendono le norme che vanno ad integrare il Piano Regolatore Generale sulle zone agricole, opportunamente sviluppate e dettagliate per corrispondere al livello operativo del PRG.

Il P.S. assume come obiettivi territoriali:

- il rafforzamento delle interdipendenze funzionali tra Scansano e i centri minori, al fine di mantenere un policentrismo bilanciato che eviti la perdita di coesione del sistema insediativo;
- la dotazione di servizi e opportunità di sviluppo per le frazioni e i centri minori, al fine di contrastare i processi di abbandono della popolazione compatibilmente con i costi di gestione dei servizi pubblici di base;
- lo sviluppo sostenibile delle attività rurali con particolare riferimento alle produzioni qualificate e alla competitività delle imprese;
- il miglioramento dei servizi di accoglienza per un turismo prevalentemente ambientale, culturale, enogastronomico.

A livello aggregato viene fissata una Agenda programmatica che seleziona i seguenti i temi sui quali lavorare ed investire e gli obiettivi specifici da raggiungere, molti dei quali strettamente collegati al territorio aperto ed in particolare alle attività agricole:

- Competitività del territorio

- Consolidare e diversificare i profili di sviluppo
- Favorire la infrastrutturazione delle aziende agricole
- Valorizzare la produzione di qualità
- Rafforzare la comunicazione del territorio
- Turismo sostenibile
- Rafforzare la identità del territorio
- Consolidare il turismo culturale
- Migliorare il turismo enogastronomico
- Potenziare il turismo sportivo
- Regolare il turismo rurale
- Migliorare la capacità di accoglienza
- Integrare le offerte
- Coesione sociale e territoriale
- Formare nuove professionalità
- Riqualificare i mestieri tradizionali
- Migliorare l'integrazione dei lavoratori stranieri
- Elevare la qualità di vita nelle aree urbane svantaggiate
- Ridurre il divario tra domanda e offerta di servizi per anziani
- Mantenimento del paesaggio
- Valorizzare le risorse storico-culturali e simboliche del territorio
- Valorizzare il centro antico di Scansano
- Conservare e migliorare i paesaggi rurali
- Prevenire i rischi di degrado
- Qualità dei progetti
- Elevare la qualità delle progettazioni architettoniche
- Promuovere un'immagine di marca.

Lo Schema strutturale individua poi i territori locali – articolati in insediamenti e territori aperti - e le reti - corrispondenti alle infrastrutture tecniche, alle infrastrutture ambientali e alle trame culturali-paesistiche -; per ciascuno dei sistemi territoriali e delle loro articolazioni sono definiti gli obiettivi specifici e gli indirizzi di gestione.

Obiettivi strategici per i territori aperti sono: la tutela dei valori di naturalità e di biodiversità, con la manutenzione e cura del paesaggio agrario, la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e la qualificazione del sistema agricolo locale, nel rispetto delle invarianti strutturali definite, che attengono ad aree ad elevata vulnerabilità ambientale quali le zone di ricarica delle falde idriche, le aree boscate su pendii a forte acclività, le aree in frana, alle aree strategiche per gli interventi di prevenzione del rischio idraulico, ai geositi, alle risorse energetiche e paesaggi di notevole rilevanza storico-culturale per la presenza di emergenze archeologiche e storiche.

Contenuti della Variante

L'integrazione della normativa per la zona agricola normale (art. 24 del PRG) in adeguamento alle disposizioni di cui al titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 sarà così strutturata:

- disposizioni generali
richiama le discipline sovraordinate vigenti (come indicato nel contributo della Provincia) e inserisce una nuova tavola allegata che riporta i Contesti Paesistici Locali (CPL) e gli Ambiti di Rilevante Pregio Ambientale-Paesaggistico (ARPAP), individuati dal Piano Strutturale, ed i Territori a Elevato Rischio di Abbandono (TERA), individuati dal PTCP di Grosseto, cioè le perimetrazioni alle quali fanno riferimento

le norme per la zona agricola; la tavola evidenzia specificamente le zone ad esclusiva funzione agricola, definite in sede di P.S., come indicato dal contributo della Regione; viene inoltre segnalata la vigenza delle norme di salvaguardia del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico adottato con D.C.R. n. 58 del 02/07/2014;

- Programmi Pluriennali Aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale definisce i casi per i quali deve essere presentato e quelli nei quali il Programma Aziendale ha valore di piano attuativo; precisa gli elementi conoscitivi richiesti anche ai fini dell'individuazione degli interventi di miglioramento agricolo ambientale, da dettagliare in rapporto alle azioni da garantire;
- nuove costruzioni rurali inserisce criteri e prescrizioni relativi alla localizzazione ed alle caratteristiche edilizie e tipologiche delle nuove costruzioni rurali; disciplina specificamente le singole categorie di costruzioni (abitazioni rurali, annessi agricoli tramite P.A.P.M.A.A. o che non lo richiedono) per quanto attiene alle caratteristiche dei fabbricati, all'inserimento paesaggistico, agli impegni da rispettare da parte dei soggetti richiedenti;
- altri interventi introduce precisazioni per la regolamentazione di alcuni interventi nella sistemazione dei resedi e delle aree di pertinenza e dell'installazione di recinzioni.

Ai fini dell'applicazione delle norme ed in particolare per definire i requisiti minimi per la presentazione dei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale, si esplicherà il riferimento alle superfici fondiarie minime stabilite dal PTCP di Grosseto.

La realizzazione di nuove costruzioni rurali, quando necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse, sarà consentita solo nelle zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola come individuate dal Piano Strutturale ed in riferimento all'articolazione in Contesti Paesistici Locali ed agli Ambiti di Rilevante Pregio Ambientale-Paesaggistico ivi definiti, nonché all'appartenenza ai Territori a Elevato Rischio di Abbandono, individuati dal PTCP di Grosseto.

Per le nuove abitazioni rurali, da realizzare tramite P.A.P.M.A.A. nel rispetto delle Superfici fondiarie minime disposte dal P.S., la Variante stabilirà, oltre alle dimensioni massime (superfici residenziali ed accessorie) e minime, caratteristiche e elementi complementari e di finitura.

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente la Variante, in attesa della disciplina organica del Regolamento Urbanistico basata sul quadro conoscitivo aggiornato che sarà disponibile al completamento delle attività di censimento e schedatura di tutti gli edifici esistenti nel territorio comunale - attualmente in corso di svolgimento nell'ambito della redazione R.U. -, si limiterà ad inserire alcune prescrizioni ed indirizzi aggiuntivi per gli interventi ordinari sui fabbricati.

Per gli annessi da realizzare tramite P.A.P.M.A.A. si daranno criteri di inserimento specifici e regole per le sistemazioni esterne e gli spazi aperti a supporto delle attività, con norme *ad hoc* per le cantine e per le serre fisse, come previsto dal P.S.

La disciplina per annessi e manufatti che non richiedono P.A.P.M.A.A. ma sono comunque legati alla conduzione dei fondi agricoli sarà articolata in più categorie: annessi non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime o eccedenti le capacità produttive aziendali, annessi agricoli per le aziende con superfici fondiarie sotto ai minimi, annessi necessari per l'agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole ed annessi precari aventi impiego temporaneo da parte delle aziende agricole.

Nel primo caso verranno regolamentati gli annessi per le attività non esplicitamente escluse dal P.S., la cui realizzazione è subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo; le caratteristiche tipologiche, costruttive ed i materiali di riferimento saranno quelli di cui al manuale ARSIA "Costruire in legno - progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli". I parametri dimensionali saranno differenziati in relazione al tipo di allevamento, di lavorazione e di attività svolta.

Nel secondo caso i parametri saranno mutuati dalle disposizioni del P.S. (con riferimento ai Contesti Paesistici Locali), con trasposizione delle quantità da volume a superficie, come previsto dalle norme sovraordinate; in alcune aree del territorio la realizzazione di tali annessi sarà comunque esclusa in

conformità alle prescrizioni del P.S. In questo come nel successivo caso la realizzazione dei manufatti sarà consentita esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità indicata; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle norme sarà consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse ed ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo annesso o manufatto sarà subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui; su ciascun fondo sarà ammessa una sola costruzione e sarà sempre richiesta la sottoscrizione di un atto d'obbligo di mantenimento del fondo e per la rimozione dei manufatti al cessare dell'uso agricolo, unica destinazione consentita per tali manufatti, che non potranno avere dotazioni finalizzate in particolare all'uso abitativo. Le caratteristiche e le dimensioni dei manufatti per l'agricoltura amatoriale saranno correlate alle superfici da mantenere ed alle attività svolte. Qui saranno definite prescrizioni specifiche anche per il ricovero di animali di bassa corte, cavalli. Per i manufatti precari delle aziende verranno introdotti parametri articolati in riferimento alle superfici fondiarie da mantenere a seconda delle coltivazioni e precisati materiali e caratteristiche ammessi. Le recinzioni saranno di norma vietate con l'eccezione di specifici motivi quali la protezione della fauna allevata dalla fauna selvatica e la protezione delle colture dalla fauna selvatica; materiali e modalità di installazione, anche nel caso di resedi di edifici, saranno oggetto di indirizzi per garantire il corretto inserimento e la compatibilità con il contesto rurale.

Inquadramento territoriale e stato dell'ambiente

In questo capitolo vengono sinteticamente richiamati gli elementi caratterizzanti il territorio di Scansano e gli aspetti di tipo ambientale più rilevanti ai fini della pianificazione urbanistica.

Come spesso accade per territori come quello di Scansano, però, va evidenziato come siano carenti dati specifici relativamente allo stato delle risorse per molti aspetti. Questo è in parte dovuto proprio all'assenza di fattori di forte criticità o comunque di elementi che facciano risaltare negativamente in modo rilevante la situazione locale rispetto a quella dell'area vasta alla quale il Comune appartiene.

Dai dati disponibili al momento risulta soprattutto difficile dedurre e applicare modelli di stima per molti indicatori; si può comunque ricorrere a considerazioni prevalentemente qualitative tendenti ad evidenziare le principali problematiche per i sistemi ambientali; quando possibile queste considerazioni sono scaturite dal confronto dei dati misurati sul territorio con i dati di livello sovracomunale.

La completa definizione dello stato dell'ambiente verrà implementata nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica che accompagna il Regolamento Urbanistico, che come già ricordato è attualmente in corso di redazione.

Il territorio comunale di Scansano si trova in una zona prevalentemente collinare con una quota variabile dai 13 ai 652 m. s.l.m.

È caratterizzato da due centri a struttura murata (Scansano e Montorgiali), da alcuni villaggi aperti a struttura multi-nodale (Pancole, Murci) o direzionata lungo l'asse viario principale (Bivio Montorgiali, Baccinello, Poggioferro, Polveraia) e da villaggi nati come elementi nodali di contesti di bonifica e frazionamento fondiario più o meno recente (Madrechiesa, Preselle, Pomonte) e insediamenti, a struttura di villaggio aperto di esigua consistenza, posti nelle immediate vicinanze del capoluogo (La Croce, Fonte al Carpine, Saragiolo, La Civitella, Salatoli), oltre alla cospicua presenza di complessi diffusi nel territorio rurale. La rete stradale provinciale costituisce il sistema di mobilità principale, collegando il capoluogo le frazioni più importanti mentre una rete minore e più disagiata collega gli altri nuclei.

L'andamento demografico complessivo vede nel lungo periodo una diminuzione della popolazione; dai circa 5.000 abitanti del 1981 si passa ad una popolazione che varia tra 4.400 e 4.600 abitanti ed era pari a 4.530 unità a fine 2013. Ciò è legato a fenomeni generali che vedono l'abbandono dei piccoli centri e

l'invecchiamento della popolazione ma il saldo migratorio si mantiene tendenzialmente sempre positivo negli ultimi anni in particolare grazie al trasferimento di famiglie da Grosseto verso le frazioni e gli ambiti più prossimi all'area urbana del capoluogo provinciale ed in conseguenza della crescita di interesse verso l'insediamento isolato e dunque la residenza nelle case sparse, oltre alla presenza di molti nuclei familiari stranieri.

La struttura economica della zona è storicamente di tipo agricolo. In passato accanto alle attività agricole ebbero una certa importanza le industrie estrattive con miniere di mercurio (a Cerreto Piano, attiva da fine Ottocento al 1971) e lignite (a Baccinello, attiva dal 1915 al 1959).

Di fatto l'area ha mantenuto le sue caratteristiche agricole con prodotti tipici di particolare pregio qualitativo. Il comparto vitivinicolo rappresenta il comparto produttivo che mostra la maggiore ascesa; la Denominazione di Origine Controllata e Garantita del Morellino di Scansano ha raggiunto un livello medio-alto di considerazione da parte degli operatori del settore e dei consumatori; la superficie vitata specializzata si concentra su due poli principali individuati nella zona di Preselle e di Cerreto Piano.

Recentemente si è registrato un significativo sviluppo turistico, collegato principalmente all'ospitalità di tipo agriturismo: nel 2014 risultano presenti 42 aziende agrituristiche e 1 agricampeggio (6 piazzole camper) per un totale di circa 450 posti letto totali (nel 2002 i dati del PS rilevavano 29 aziende corrispondenti a 246 posti letto totali).

La superficie agricola e forestale rappresenta circa il 97% della superficie del territorio comunale, pari a 26.446 ha.

Le classi agricole presenti sono le seguenti:

- aree con prevalenza di seminativi semplici, prati, prati-pascolo (classe di uso del suolo predominante)
- aree con prevalenza di seminativi arborati con specie forestali (querce olmi) o agrarie (olivo)
- aree con prevalenza di pascoli, incolti e terreni a riposo (set-aside) poliennale
- oliveti specializzati o in coltura promiscua con prevalenza dell'olivo
- vigneti specializzati e in coltura promiscua con prevalenza della vite
- imboschimenti recenti di terreni agricoli
- pascoli arborati con specie quercine o altre latifoglie
- boschi cedui degradati, macchia mediterranea non produttiva, arbusteti densi
- boschi cedui, densi o radi, comunque produttivi, misti o a prevalenza di specie quercine in associazione con altre latifoglie meso-termofile (categoria di uso del suolo forestale più diffusa)
- fustaie di latifoglie, castagneti da frutto produttivi
- fustaie di conifere, rimboschimenti non recenti di conifere
- vegetazione di ripa, d'argine o di golena dei principali corsi d'acqua
- principali formazioni forestali lineari: siepi e vegetazione di fossi minori.

Acqua

In relazione alla qualità delle acque superficiali, l'unica stazione di monitoraggio ricadente nel territorio del Comune è relativa al torrente Trasubbie, per il quale i dati disponibili (al 2010) indicano uno stato ecologico "sufficiente" (ARPAT Annuario 2013).

Per quanto riguarda la presenza di corpi idrici sotterranei, dal "Piano Tutela delle Acque della Toscana" del 2005 si evince l'assenza di falde profonde (significative) nel Comune di Scansano.

Le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate dall'Acquedotto del Fiora sono situate sul Monte Amiata nel Comune di Santa Fiora, appartenenti all'Acquifero dell'Amiata. Il pozzo di Saragiolo, in prossimità del capoluogo, ha funzione di apporto aggiuntivo di acqua potabile in situazioni di aumento della domanda, generalmente durante la stagione estiva per l'aumento dovuto all'afflusso turistico. Le analisi eseguite negli anni con i controlli periodici mostrano la conformità delle acque ai limiti di legge nonché la costanza delle caratteristiche stesse. Si può dire che tutto il territorio comunale è servito dalla rete potabile; inoltre,

attraverso diramazioni anche consistenti dalla rete principale, nelle aree rurali è abbastanza diffusa la riunione di più utenze in consorzi idrici privati che assolvono alla mancanza di rete principale attraverso la realizzazione privata e il mutuo convenzionamento per il passaggio delle condutture principali di diramazione.

I consumi idrici domestici non si discostano da quelli medi generali e comunque inferiori rispetto al valore teorico di riferimento di 200 lt/giorno per abitante. La criticità rilevata è relativa però alla forte incidenza percentuale delle perdite sul flusso erogato a causa della vetustà delle condutture.

La depurazione dei reflui urbani avviene mediante collettori e depuratore nel capoluogo, così come a Baccinello, Pomonte e Preselle.

Aria

Non esistono per il centro abitato di Scansano né sul territorio comunale stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria di competenza della Provincia di Grosseto e l'ARPAT dunque non dispone di dati al riguardo, in quanto il Comune, dove non vi sono attività industriali né agglomerati urbani significativi, non rientra tra i territori sottoposti a controllo della qualità dell'aria da parte delle autorità competenti.

L'unico parametro per il quale il SEL 33.2 Albegna Fiora, e tutta la provincia di Grosseto, registrano concentrazioni elevate, è il PM10 (Particolato fine), da imputarsi, secondo la Regione (fonte: "Inventario regionale delle sorgenti di emissione in aria ambiente – dati 2004) al consumo di legna per riscaldamento civile. Il bilancio di CO₂ equivalente del Comune di Scansano risulta in ogni caso stabilmente negativo, grazie all'intenso assorbimento da parte della superficie forestale, che supera notevolmente le emissioni, dovute essenzialmente agli impianti civili di riscaldamento. Nel capoluogo e nelle frazioni di Pancole e Baccinello, Murci, Polveraia, Montorgiali e Poggioferro sono stati installati impianti per la distribuzione del gas (G.P.L.) ad uso domestico, realizzati attraverso il convenzionamento con l'Ente pubblico da società private che gestiscono il servizio. Negli altri centri e nuclei l'approvvigionamento di combustibile è di diversa tipologia (legna, gasolio, G.P.L., ecc.) per ciascun utente privato.

Per quanto riguarda il clima va ricordato che il borgo medievale di Scansano divenne meta degli uffici e degli impiegati pubblici nel corso di tutto l'Ottocento proprio per la nota salubrità climatica: l'"estatura" prevedeva infatti lo spostamento degli uffici pubblici, durante i mesi di giugno e luglio, dalle loro sedi ubicate nella città di Grosseto, verso altre località collinari dell'entroterra, lontane dalle paludi e dal clima umido, ritenuti la causa principale della malaria, e per la carenza d'acqua potabile in città.

I dati pluviometrici locali (rilevati dalle stazioni nel capoluogo e in località Torricelle) vanno inquadrati entro un ambito più vasto e nelle tendenze generali che corrispondono in linea di massima ad un aumento della piovosità legato a fenomeni puntuali di maggiore intensità, con un andamento comunque altalenante con significativi picchi/flessioni annuali (da meno di 500 a oltre 1.200 mm. annuali registrati nella stessa stazione di rilevamento)(Fonte: Servizio Idrologico regionale).

Dal punto di vista dei consumi energetici sicuramente Scansano non presenta valori superiori alla media dei territori connotati da debole sviluppo industriale e dall'assenza di grandi utenze (nel 1° Rapporto ambientale della Provincia di Grosseto – 2000 – si riportavano per Scansano 3.438 utenze ENEL, delle quali 3.432 classificate come piccole utenze e 6 come medie utenze).

A luglio 2014 risultano installati 144 impianti fotovoltaici incentivati mediante il conto energia, per una potenza complessiva di 4.263,28 kW. Uno degli impianti ha una potenza incentivata di 994,95 kW, uno di 485 kW e quattro intorno ai 200 kW. Il 62% degli impianti è compreso tra 3 e 20 kW di potenza incentivata, il 23% è sotto a 3 kW, il 14% tra 20 e 200 kW.

Nel sito di Poggi Alti è stato realizzato un parco eolico costituito da 10 aereogeneratori da 2 MW di potenza ciascuno, per una potenza complessiva pari a 20 MW; le linee interne del Parco sono completamente interrato, mentre il collegamento ad alta tensione avviene direttamente dalla cabina di trasformazione alla Cabina Primaria di Murci.

Per quanto riguarda i campi elettromagnetici, sul territorio sono presenti 7 impianti di radiocomunicazione SRB, installati in 6 siti (nel capoluogo al Campo sportivo, al Cimitero e in via Marconi, alla Piaggia del Romito, a Pancole e a Montorgiali Alto) e gli impianti radio-televisivi sono 5, dei quali uno radioFM ed un PonteRadio.

Non sono presenti nel territorio comunale aziende insalubri o aziende a Rischio di Incidente Rilevante.

L'indagine condotta per la redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (redatto da ARPAT) ha avuto come esito che la stragrande maggioranza del territorio comunale, vista la vocazione prettamente agricolo-forestale, è inserito in classe III (aree di tipo misto); solo 4 sezioni censuarie sono state collocate in classe IV (aree di intensa attività umana) ed una in classe V (aree prevalentemente industriali), sezioni censuarie poco estese con presenza di attività produttive e/o terziarie di piccole dimensioni. L'indagine e la classificazione realizzata non hanno evidenziato situazioni tali da rendere necessario, da parte del Comune, la realizzazione di un Piano di Risanamento Acustico.

Suolo/sottosuolo

Il Comune di Scansano è inserito nel territorio della Maremma meridionale il cui sistema morfologico è dominato dal Monte Amiata e dalle sue diramazioni secondarie i cui crinali discendenti determinano la divergenza delle valli dei fiumi Fiora e Albegna. Il territorio presenta una varietà morfologica determinata da un complesso di rilievi antiappenninici che, eterogenei per formazione geologica, di rado superano i 1.000 metri. Questi rilievi costituiscono un complesso di "basse montagne" e colline. Le valli nel primo tratto collinare hanno un andamento longitudinale caratterizzato da una complessità di forme dovute alla differenza geo-pedologica; questo testimonia una formazione geologica relativamente recente nella quale i corsi d'acqua mantengono di rado un letto ben definito. Le valli verso il mare assumono un andamento ortogonale alla costa, sono ampie e con fondo alluvionale; l'attuale assetto ambientale delle valli è legato alle diverse fasi di bonifica che, attraverso il sistema delle colmate, ne hanno progressivamente alterato i caratteri originari.

Dagli studi svolti per il Piano Strutturale, il territorio è da considerarsi a minore rischio geologico rispetto ai comuni limitrofi (Roccalbegna, Cinigiano, Magliano), soprattutto perché non sono coinvolti abitati, infrastrutture e manufatti importanti. Sono tuttavia presenti numerosi fenomeni di dissesto di differente tipologia ed intensità e stato di attività, concentrati in alcune ampie aree del territorio comunale, in particolare nel bacino del torrente Trasubbino e nel sottobacino del fosso Romito, Senna, nei pressi di Scansano, a Poggio Cardoso, in prossimità di Ghiaccio Forte e nella zona di Pomonte. I dissesti più diffusi sono comunque non di tipo gravitativo ma sono riconducibili a processi di erosione diffusa ed incanalata ad opera delle acque di ruscellamento.

Le porzioni di territorio comunale che nei vari anni sono state soggette a inondazione risultano essere circa il 4,4 % dell'intera superficie e per quanto riguarda le aste fluviali maggiori si identificano prevalentemente nelle aree di pertinenza dei fiumi Ombrone ed Albegna, oltre al vasto alveo dei torrenti Trasubbie e Trasubbino.

Gli studi geologo-idraulici saranno aggiornati nel corso della redazione del Regolamento Urbanistico, con l'adeguamento alla vigente normativa regionale di riferimento.

Come sopra citato, nel territorio comunale sono state attive nel tempo alcune miniere, in particolare quella di lignite a Baccinello (villaggio sorto proprio in conseguenza dell'impianto di estrazione) e quella di mercurio a Cerreto Piano, entrambe da tempo dismesse. Per Cerreto Piano risulta ancora in corso l'iter di bonifica del sito minerario.

Rifiuti

Per i rifiuti sia la quantità che le modalità di raccolta non configurano particolari criticità.

I rifiuti solidi urbani raccolti vengono conferiti agli impianti provinciali al di fuori dei confini comunali. Il tipo di raccolta è del tipo "di prossimità" con piccoli contenitori per la differenziata diffusi su tutto il territorio comunale. L'ecocentro del Comune è localizzato in prossimità dell'impianto sportivo del capoluogo.

Biodiversità

Il territorio è interessato da aree di elevato valore naturalistico, in particolare quelle riconosciute quali Siti di Interesse Comunitario, come sopra ricordato.

Entrambi sono legati principalmente agli ambienti degli alvei fluviali: in generale i corsi d'acqua costituiscono dei corridoi ecologici che assicurano una continuità fisica tra ecosistemi tramite i processi ambientali (flussi di materia, di energia, di organismi viventi) e costituiscono dunque uno strumento fondamentale di mantenimento della biodiversità.

SIR-SIC-ZPS codice 121 "Medio Corso del Fiume Albegna" (codice Natura 2000 IT51A0021)

Descrizione:

Mosaici di vegetazione comprendenti anche garighe mediterranee ad elevata diversità ed in ottimo stato di conservazione. Sito di notevole importanza per la presenza di numerose specie ornitiche rare e minacciate legate agli alvei fluviali e agli ambienti steppici, come *Burhinus oedicephalus* e *Coracias garrulus*. Da segnalare anche le numerose specie di rapaci.

Alveo fluviale a carattere torrentizio a dinamica naturale di grande pregio paesaggistico. Scarsamente accessibile.

Rischi reali per la conservazione:

Corso d'acqua scarsamente antropizzato, minacciato da sistemazioni idrauliche e rettifiche dell'alveo per l'ampliamento delle aree coltivabili, oltre che da ulteriori aumenti nell'uso di prodotti chimici nelle adiacenti aree agricole.

SIR-sir codice B22 "Torrente Trasubbie" (cod. IT5190103)

Descrizione:

Interessanti formazioni di gariga con l'endemica *Santolina etrusca* e, nelle situazioni più evolute, *Ampelodesmos mauritanicus*. Il sito presenta larghe distese di queste formazioni lungo gli alvei fluviali.

Presenza di una serie di terrazzi alluvionali (superfici pianeggianti costituite da depositi sassoso-sabbiosi delimitate da ripide scarpate) dove sono presenti comunità vegetali con *Santolina etrusca* che si differenziano lungo un gradiente di disturbo da rene.

Rischi reali per la conservazione:

Presenza di alcune opere di regimazione e aree estrattive in alveo.

Oltre a questi il territorio si caratterizza in generale per significativi valori naturalistici, corrispondenti in primo luogo alla consistente presenza di aree boscate ed alla rete delle connessioni umide, ma anche alla biodiversità agraria del ricco mosaico colturale e paesaggistico, approfonditamente analizzato dal Piano Strutturale.

Nel territorio comunale non è riscontrabile il caso di corso d'acqua minacciato da sistemazioni idrauliche e rettifiche dell'alveo per l'ampliamento delle aree coltivabili nel SIR "Medio Corso del Fiume Albegna", né casi di opere di regimazione e aree estrattive in alveo nel SIR "Torrente Trasubbie".

Coerenze

Piano Strutturale

Come sopra anticipato, la Variante si inserisce completamente nel quadro delle disposizioni del Piano Strutturale vigente, che contiene un'articolata disciplina per il territorio rurale, compresa entro un'interpretazione del territorio che fa riferimento in primo luogo ai caratteri paesistici e ambientali ed è rappresentata dal riconoscimento dei Contesti Paesistici Locali. Alle loro specifiche articolazioni ed alle norme di tutela paesaggistica è demandata l'individuazione degli indirizzi per la gestione che sviluppano i diversi livelli di definizione degli obiettivi, a partire da quelli di portata generale (obiettivi territoriali, agenda programmatica, visione guida), tra i quali molto interessa il governo del territorio extraurbano e più in particolare la disciplina delle zone agricole e delle attività che vi si svolgono, oggetto specifico della Variante normativa proposta. Già a livello aggregato il Piano Strutturale mette tra gli obiettivi territoriali lo sviluppo sostenibile delle attività rurali con particolare riferimento alle produzioni qualificate e alla competitività delle imprese e, nella definizione delle azioni per la competitività del territorio, include ad esempio quella di favorire l'infrastrutturazione delle aziende agricole.

Il Piano Strutturale evidentemente affronta nel dettaglio i differenti piani sui quali si applicano gli indirizzi per la gestione del territorio rurale ma in questa sede possiamo limitarci a prendere in esame ciò che attiene ai più specifici contenuti della Variante, cioè in particolare le nuove costruzioni e le opere sopra citate. Il Piano Strutturale infatti si occupa anche di molti altri temi quali le attività integrative o le modifiche colturali o i criteri specifici per gli interventi di riuso e di riconversione del patrimonio edilizio non più necessario alla conduzione del fondo; naturalmente per molti aspetti il P.S. rinvia al Regolamento Urbanistico la definizione normativa, come nel caso delle regole per sostenere ed incentivare la produzione agricola nei territori classificati montani e svantaggiati.

Il riferimento principale è ai contenuti dell'art. 23 Territori rurali, valido per tutte le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola.

A livello generale vengono innanzitutto sostanzialmente richiamate le norme sovraordinate (qui ancora la L.R. 64/95 e il primo PTCP) e definiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente a quelle conseguenti. Per gli interventi di nuova costruzione in generale si dispone che:

- possono essere individuate e disciplinate specifiche casistiche in cui si ammette l'edificazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo, pur nel rispetto dei principi generali di salvaguardia delle risorse e riproducibilità degli assetti;
- devono essere fissate modalità e criteri per gli interventi edilizi nei fondi agricoli che alla data di adozione del P.S. si trovano al di sotto dei parametri minimi del PTC provinciale, in conformità con i seguenti principi:
 - le possibilità edificative si limitino alla sola realizzazione o ampliamento di n. 1 annesso agricolo per ciascun fondo;
 - il concessionario sottoscriva un impegno a non alienare separatamente dal fondo il fabbricato concesso e a non mutarne la destinazione d'uso prima di 20 anni dalla sua costruzione;
 - obbligo di conservazione e, ove necessario, di miglioramento di tutti gli elementi caratteristici del paesaggio agrario presenti sul fondo;
 - obbligo di coltivare e mantenere sul fondo coltivazioni arboree, arbustive o erbacee pluriennali tipiche o storicizzate nel contesto paesaggistico di riferimento per un impegno lavorativo, calcolato secondo i parametri colturali fissati dal PTC provinciale, non inferiore a 500 ore/anno;
 - obbligo a demolire il fabbricato e ripristinare il sito al venir meno anche di uno solo degli impegni di cui ai punti precedenti;
- i manufatti precari non possono essere realizzati nelle porzioni di territorio ricadenti nelle Aree a rilevante pregio ambientale (A.R.P.A.);

- la realizzazione di serre fisse, trattandosi di strutture per sistemi di coltivazione non propriamente coerenti con le vocazioni produttive del territorio comunale, è ammessa solo previa approvazione del Programma di miglioramento agricolo ambientale ed alle seguenti condizioni:
 - per una sola serra fissa aziendale di superficie non superiore a mq 150, destinata a produzioni da reimpiegare prevalentemente a scopo di autoconsumo familiare, non si pongono limitazioni, se non quella di un corretto inserimento nel contesto paesaggistico e insediativo aziendale;
 - per la realizzazione di serre fisse oltre i limiti e gli impieghi di cui al punto precedente si deve rispettare l'indice volumetrico massimo di 0,01 mc per mq di S.A.U. aziendale; anche in questo caso la localizzazione delle serre dovrà essere preventivamente valutata in rapporto al corretto inserimento paesaggistico e insediativo, considerando un ambito territoriale sufficientemente ampio e non ristretto ai soli limiti aziendali;
- nel caso particolare delle cantine la volumetria massima assegnabile fuori terra non potrà superare i 1.500 mc.

Il P.S. non individua aree da destinare specificatamente a particolari usi del suolo, come le aree per la risicoltura, per l'orticoltura e per l'ortoflorovivaismo intensivo, in quanto non rispondenti alle vocazioni produttive del territorio comunale.

Particolari forme di allevamento non relazionate alle capacità produttive del fondo di riferimento, come quelle per la cinotecnica, per avicunicoli e altri allevamenti non marcatamente zootecnici all'interno di grandi strutture fisse, non sono oggetto di specifiche disposizioni che derogano dal rispetto dei minimi di superficie. L'introduzione di queste forme di allevamento può autorizzarsi unicamente in seguito ad un'attenta valutazione delle implicazioni ambientali e paesaggistiche, con la garanzia della piena conservazione delle risorse territoriali e naturali impegnate; la procedura di approvazione dei Programmi di miglioramento agricolo ambientale segue l'iter previsto per gli interventi di costruzione di fabbricati che eccedono le capacità produttive del fondo.

Non sono altresì previste deroghe dal rispetto dei minimi di superficie la realizzazione di allevamenti di ovicaprini che reperiscono al di fuori degli ambiti aziendali la maggior parte della produzione foraggera necessaria all'alimentazione dei capi allevati; anche in questo caso, la procedura di approvazione dei Programmi di miglioramento agricolo ambientale segue l'iter previsto per gli interventi di costruzione di fabbricati che eccedono le capacità produttive del fondo.

Non sono inoltre previste deroghe dal rispetto dei minimi di superficie per le aziende che praticano il metodo di produzione biologico ai sensi del Regolamento CE 2092/91, non rilevandosi - per queste finalità produttive - specifiche esigenze in rapporto alla quantità e tipologia dei fabbricati necessari alla conduzione dei fondi.

Il Piano Strutturale assume poi come riferimento specifico per l'articolazione delle norme ed in particolare per i parametri di riferimento per gli interventi di nuova costruzione la suddivisione del territorio in Contesti Paesistici Locali, non tenendo invece conto del tipo di coltivazioni effettuate nei fondi. La Variante proposta intende su questo punto introdurre criteri più puntuali riferiti proprio alle differenti coltivazioni o attività agricole ed alle differenti superfici fondiarie che esse impegnano.

Per ciascun Contesto Paesistico Locale dunque il P.S. stabilisce, descrivendone i caratteri "invarianti", i criteri ed i limiti da rispettare per i nuovi interventi:

- CPL1a Paesaggio collinare di Montorgiali e Pancole
 I principali elementi costitutivi del paesaggio agrario non possono essere ridotti o alterati per far spazio a nuovi insediamenti e loro pertinenze, che andranno localizzati di preferenza presso siti già insediati o in ambiti con identità paesaggistica meno rilevante. Dovranno comunque essere evitate localizzazioni di nuovi fabbricati in prossimità di aree forestali, formazioni ripariali ed altre componenti naturali significative dei fondi, o in appezzamenti isolati privi di adeguata connessione con la viabilità rurale esistente. I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno contenere chiari riferimenti

descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18 ed esplicitare impegni e criteri uniformi con il P.S. per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento.

Nei fondi agricoli che si trovano al di sotto dei parametri minimi è consentita la realizzazione di un annesso agricolo a servizio del fondo stesso e fino ad una volumetria massima di mc 150, nel rispetto di un parametro di superficie fondiaria di almeno ettari 3,00 in proprietà. È comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso agricolo, presente in ciascuno dei suddetti fondi, fino al 100% del volume originario e comunque non oltre il limite dei 150 mc di volume complessivo.

Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, ferma restando la possibilità di ampliare quelli esistenti, è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria di ettari 8,00 per ciascun fondo costituito a formare un'azienda agricola. Detto parametro non si applica comunque per l'edificazione di annessi agricoli non eccedenti le capacità produttive del fondo.

- CPL1b Dorsale di Scansano e crinali allungati di Poggioferro e Salaioli
Oltre a ricercare localizzazioni preferenziali presso siti già insediati, dovranno comunque essere evitate localizzazioni di nuovi fabbricati in prossimità di aree forestali, formazioni ripariali ed altre componenti naturali rilevanti dei fondi.

I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno contenere chiari riferimenti descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18 ed esplicitare impegni e criteri coerenti con il P.S. per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento.

Nei fondi agricoli che si trovano al di sotto dei parametri minimi è consentita la realizzazione di un annesso agricolo a servizio del fondo stesso e fino ad una volumetria massima di mc 150, nel rispetto di un parametro di superficie fondiaria di almeno ettari 2,50 in proprietà. È comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso agricolo, presente in ciascuno dei suddetti fondi, fino al 100% del volume originario e comunque non oltre il limite dei 150 mc di volume complessivo. È comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso agricolo, presente in ciascuno dei suddetti fondi, fino al 100% del volume originario e comunque non oltre il limite dei 150 mc di volume complessivo.

Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, ferma restando la possibilità di ampliare quelli esistenti, è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria di ettari 8,00 per ciascun fondo costituito a formare un'azienda agricola. Detto parametro non si applica comunque per l'edificazione di annessi agricoli non eccedenti le capacità produttive del fondo.

- CPL2 Valli del Sanguinaio e del Mulino

Dovranno essere evitate localizzazioni di nuovi fabbricati in prossimità delle residue fasce forestali, delle più rilevanti formazioni ripariali e di altre componenti naturali significative dei fondi, o comunque in appezzamenti isolati privi di adeguata connessione con la viabilità rurale esistente. I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno contenere chiari riferimenti descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18 ed esplicitare impegni e criteri uniformi con il P.S. per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento, con particolare riguardo alle necessità di incremento di siepi e alberature a protezione della rete principale dei fossi e dei torrenti.

L'edificazione nei fondi agricoli che si trovano al di sotto dei parametri minimi è ammessa solo nelle aree classificate a prevalente funzione agricola; in dette aree è consentita la realizzazione di un annesso agricolo a servizio del fondo stesso e fino ad una volumetria massima di mc 150, nel rispetto di un parametro di superficie fondiaria di almeno ettari 3,00 in proprietà. In tutto il contesto "Valli del Sanguinaio e del Mulino" è comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso già presente nei fondi risultanti al di sotto dei minimi, fino ad un massimo del 100% del volume originario e comunque non oltre il limite di 150 mc di volume complessivo.

Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, ferma restando la possibilità di ampliare quelli esistenti, è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria di ettari 8,00 per ciascun fondo costituito a formare un'azienda agricola. Detto parametro non si applica comunque per l'edificazione di annessi agricoli non eccedenti le capacità produttive del fondo.

▪ CPL3 Media Albegna e Pomonte

Le localizzazioni di nuovi fabbricati rurali dovranno di regola attestarsi presso siti già insediati, specialmente se questi occupano una quota dominante rispetto alla porzione coltivata del fondo; in particolare si dovranno evitare interventi edilizi in appezzamenti isolati e non direttamente asserviti dalla viabilità rurale esistente.

I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno contenere chiari riferimenti descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18 ed esplicitare impegni e criteri uniformi con il P.S. per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento, con particolare riguardo alle necessità di incremento di siepi e alberature a protezione della rete principale di fossi e torrenti immissari del Fiume Albegna ed a protezione delle scarpate dei terrazzi alluvionali.

Nei fondi agricoli che si trovano al di sotto dei parametri minimi è consentita la realizzazione di un annesso agricolo a servizio del fondo stesso e fino ad una volumetria massima di mc 200, nel rispetto di un parametro di superficie fondiaria di almeno ettari 4,00 in proprietà. È comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso già presente nei fondi risultanti al di sotto dei minimi, fino ad un massimo del 100% del volume originario e comunque non oltre il limite di 200 mc di volume complessivo.

Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, ferma restando la possibilità di ampliare quelli esistenti, è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria di ettari 10,00 per ciascun fondo costituito a formare un'azienda agricola. Detto parametro non si applica comunque per l'edificazione di annessi agricoli non eccedenti le capacità produttive del fondo.

▪ CPL4 Alta Albegna e Fiascone

La rete viaria vicinale e i nuclei poderali sono gli elementi che orientano la localizzazione di nuovi fabbricati: dovranno pertanto evitarsi nuove edificazioni in prossimità delle residue aree forestali e delle più rilevanti formazioni ripariali, o comunque in appezzamenti isolati privi di adeguata connessione con la viabilità rurale esistente.

I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno contenere chiari riferimenti descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18 ed esplicitare impegni e criteri uniformi con il P.S. (art. 19) per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento, con particolare riguardo alle necessità di incremento di siepi e alberature a protezione della rete principale dei fossi immissari del Torrente Fiascone e del Fiume Albegna ed a protezione della viabilità interna ai fondi.

Non è ammessa l'edificazione nei fondi agricoli che si trovano al di sotto dei parametri minimi. In tutto il territorio del contesto "Alta Albegna e Fiascone" è comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso già presente nei fondi risultanti al di sotto dei minimi, fino ad un massimo del 100% del volume originario e comunque non oltre il limite di 200 mc di volume complessivo.

Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, ferma restando la possibilità di ampliare quelli esistenti, è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria di ettari 9,00 per ciascun fondo costituito a formare un'azienda agricola. Detto parametro non si applica comunque per l'edificazione di annessi agricoli non eccedenti le capacità produttive del fondo.

▪ CPL5 Conca del Cotone

Dovranno essere evitate localizzazioni di nuovi fabbricati in prossimità delle più estese aree forestali, delle formazioni ripariali dei bacini del T. Senna e del T. Trasubbie e delle altre componenti naturali significative dei fondi, o in appezzamenti isolati privi di adeguata connessione con la viabilità rurale esistente.

I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno contenere chiari riferimenti descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18 ed esplicitare impegni e criteri uniformi con il P.S. (art. 19) per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento.

Nei fondi agricoli che si trovano al di sotto dei parametri minimi è consentita la realizzazione di un annesso agricolo a servizio del fondo stesso e fino ad una volumetria massima di mc 150, nel rispetto di un parametro di superficie fondiaria di almeno ettari 3,00 in proprietà. È comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso già presente nei fondi risultanti al di sotto dei minimi, fino ad un massimo del 100% del volume originario e comunque non oltre il limite di 150 mc di volume complessivo.

Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, ferma restando la possibilità di ampliare quelli esistenti, è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria di ettari 12,00 per ciascun fondo costituito a formare un'azienda agricola. Detto parametro non si applica comunque per l'edificazione di annessi agricoli non eccedenti le capacità produttive del fondo.

CPL6 Valle dell'Ombrone

I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno contenere chiari riferimenti descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18 ed esplicitare impegni e criteri uniformi con il P.S. (art. 19) per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento, con particolare riguardo alle necessità di incremento di siepi e alberature a protezione della rete principale dei fossi e dei torrenti, nonché alla necessità di salvaguardare e valorizzare il vasto patrimonio di querce camporili.

L'edificazione nei fondi agricoli che si trovano al di sotto dei parametri minimi è ammessa solo nelle aree classificate a prevalente funzione agricola; in dette aree è consentita la realizzazione di un annesso agricolo a servizio del fondo stesso e fino ad una volumetria massima di mc 150, nel rispetto di un parametro di superficie fondiaria di almeno ettari 3,00 in proprietà. In tutto il contesto "Valle dell'Ombrone " è comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso già presente nei fondi risultanti al di sotto dei minimi, fino ad un massimo del 100% del volume originario e comunque non oltre il limite di 150 mc di volume complessivo.

Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, ferma restando la possibilità di ampliare quelli esistenti, è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria di ettari 9,00 per ciascun fondo costituito a formare un'azienda agricola. Detto parametro non si applica comunque per l'edificazione di annessi agricoli non eccedenti le capacità produttive del fondo.

▪ CPL7 Colle Fagiano

Eventuali nuovi fabbricati rurali e loro pertinenze andranno localizzati di preferenza presso siti già insediati o in ambiti con identità paesaggistica meno rilevante, evitando l'edificazione eccessivamente a ridosso delle aree forestali e dei principali corsi d'acqua immissari del Torrente Trasubbie, privilegiando invece le localizzazioni sommitali in prossimità della viabilità vicinale e comunale esistente.

I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno contenere chiari riferimenti descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18 ed esplicitare impegni e criteri uniformi con il P.S. (art. 19) per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento.

Nei fondi agricoli che si trovano al di sotto dei parametri minimi è consentita la realizzazione di un annesso agricolo a servizio del fondo stesso e fino ad una volumetria massima di mc 150, nel rispetto di un parametro di superficie fondiaria di almeno ettari 2,50 in proprietà. È comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso agricolo, presente in ciascuno dei suddetti fondi, fino al 100% del volume originario e comunque non oltre il limite dei 150 mc di volume complessivo. È comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso agricolo, presente in ciascuno dei suddetti fondi, fino al 100% del volume originario e comunque non oltre il limite dei 150

mc di volume complessivo.
Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, ferma restando la possibilità di ampliare quelli esistenti, è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria di ettari 10,00 per ciascun fondo costituito a formare un'azienda agricola. Detto parametro non si applica comunque per l'edificazione di annessi agricoli non eccedenti le capacità produttive del fondo.

- CPL8 Trasubbie e Trasubbino
I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale, oltre a contenere chiari riferimenti descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18 ed esplicitare impegni e criteri uniformi con il P.S. per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento, dovranno indicare le misure da adottare per la protezione dei suoli da eventuali rischi di dissesto e per favorire la migliore integrazione possibile tra le attività agro-silvo-pastorali e le componenti naturalistiche presenti nelle fasce fluviali del Trasubbie e del Trasubbino. A tal scopo saranno valutati positivamente ed incentivati gli interventi di realizzazione e potenziamento di siepi e alberature autoctone a protezione della rete principale dei fossi immissari dei suddetti torrenti, nonché gli interventi di rinaturalizzazione di fasce di terreno agricolo aventi lo scopo di conservare il suolo e regimare le acque superficiali nella zona circostante Baccinello. Non è ammessa l'edificazione nei fondi agricoli che si trovano al di sotto dei parametri minimi. È comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso già presente nei fondi risultanti al di sotto dei minimi, fino ad un massimo del 100% del volume originario e comunque non oltre il limite di 200 mc di volume complessivo.
Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, ferma restando la possibilità di ampliare quelli esistenti, è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria di ettari 12,00 per ciascun fondo costituito a formare un'azienda agricola. Detto parametro non si applica comunque per l'edificazione di annessi agricoli non eccedenti le capacità produttive del fondo.

- CPL9 Murci
I principali elementi costitutivi del paesaggio agrario non possono essere ridotti o alterati per far spazio a nuovi insediamenti e loro pertinenze, che andranno localizzati presso siti già insediati o in ambiti con identità paesaggistica meno rilevante, soprattutto in riferimento alla dominante morfologica. La razionale accessibilità ai nuovi fabbricati attraverso la viabilità rurale esistente è un ulteriore elemento di orientamento per le scelte insediative. Anche la maglia fondiaria tradizionale, dominata da appezzamenti per lo più delimitati da componenti lineari (siepi, muretti, alberature) o estese (aree e fasce boscate), con un consistente patrimonio di piante camporili e talvolta arricchita da esempi di sistemazioni idraulico-agrarie degli ambienti sub-montani, dovrà essere mantenuta per quanto possibile integra. I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno contenere chiari riferimenti descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18 ed esplicitare impegni e criteri uniformi con il P.S. (art. 19) per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento.
Nei fondi agricoli che si trovano al di sotto dei parametri minimi è consentita la realizzazione di un annesso agricolo a servizio del fondo stesso e fino ad una volumetria massima di mc 150, nel rispetto di un parametro di superficie fondiaria di almeno ettari 2,00 in proprietà. È comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso agricolo, presente in ciascuno dei suddetti fondi, fino al 100% del volume originario e comunque non oltre il limite dei 150 mc di volume complessivo. È comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso agricolo, presente in ciascuno dei suddetti fondi, fino al 100% del volume originario e comunque non oltre il limite dei 150 mc di volume complessivo.
Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, non è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria; pertanto valgono gli indici di superficie stabiliti dal P.T.C. provinciale.

La disciplina del P.S. per i territori aperti è completata dagli articoli 18 e 19 che riportano le norme di tutela a carattere estensivo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle norme di tutela idrogeologica dell'art. 22. All'art. 18 viene in parte affrontato il tema delle recinzioni precisando che nelle aree forestali (ai sensi della L.R. 39/2000), salvo adempimenti espressamente previsti dalla legge nonché per specifiche esigenze di protezione delle aree insediate già eventualmente presenti o per specifiche esigenze legate all'allevamento di selvatici in aziende faunistico-venatorie o al pascolo brado - regolarmente autorizzato - di specie domestiche, di norma non sono ammesse nuove recinzioni; nei casi ammissibili, la tipologia di recinzione dovrà mantenere caratteri tradizionali e commisurati alle effettive necessità di protezione degli ambiti da recingere.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

A proposito del Piano Territoriale di Coordinamento va innanzitutto sottolineato che lo strumento oggi vigente è stato approvato successivamente all'approvazione del Piano Strutturale di Scansano: la Variante ne deve tenere ovviamente conto, in particolare facendo riferimento ai contenuti del Capo I – Il territorio aperto - del Titolo III – Morfologia e insediamenti - delle norme e della Scheda 9 – Attività agricole -; le disposizioni del PTCP vanno applicate considerando anche che una parte non secondaria del territorio di Scansano è qualificata come "Territorio a Elevato Rischio di Abbandono", mentre nessuna parte rientra nei "Territori ad Elevata Tensione Insediativa".

Ai fini della Variante normativa proposta i riferimenti nel PTCP si trovano nelle discipline appena citate, sulla base dell'appartenenza del territorio agli ambiti definiti ed in particolare ad Ambiti Morfologici Territoriali, Sistemi Morfologici Territoriali e Unità Morfologiche Territoriali. Il territorio di Scansano appartiene in buona parte – nella fascia centrale - ai Rilievi dell'Antiappennino, Dorsale di Scansano R8 con le Unità Colline di Scansano R8.1 e Crinali di Murci e Poggioferro R8.2, e alle Colline plioceniche, a nord con il sistema Agro di Civitella CP2 Unità Agro dell'Ombrone CP2.4, a sud con il sistema CP3 Valle del Medio Albegna. Per tali Unità si segnala l'importanza di valorizzare economicamente il territorio rurale incentivando forme di agricoltura specializzata che limitino i fenomeni erosivi ed il mantenimento degli assetti agrari tradizionali, disincentivando invece i fenomeni di dispersione insediativa; si deve allo stesso tempo tenere conto dei processi di abbandono in atto, con espansione del bosco e dell'incolto a detrimento dei suoli agricoli. Nella Scheda 8A vengono dettagliati gli indirizzi per la gestione e per gli interventi, ad esempio *riqualificare le aree pertinenziali delle case coloniche attraverso regole che inibiscano la costruzione di locali ipogei ad uso garage e dettino criteri e modi per la realizzazione di tettoie, recinzioni e schermature, la sistemazione della viabilità di servizio e l'impianto di vegetazione arborea, al fine di evitare rilevanti cesure con il territorio agricolo.*

Per quanto riguarda le emergenze morfo-ambientali il PTCP non riconosce nel territorio di Scansano Ambiti a Tutela Specifica, oltre ai S.I.C., S.I.R., Z.P.S. già soggetti alla specifica disciplina.

I principi generali che il PTCP assume per lo sviluppo del territorio rurale sono così espressi:

1. *La gestione efficiente delle risorse necessarie e il mantenimento degli assetti caratteristici dell'agricoltura sono considerati essenziali alla vitalità e all'identità della provincia.*
2. *La manutenzione del territorio rurale, la conservazione degli assetti esistenti e il perseguimento di quelli auspicati costituiscono per il governo del territorio degli obiettivi primari da perseguire con atteggiamento realistico e flessibile, costantemente sintonizzato con le mutevoli esigenze dei processi produttivi agricoli, nonché delle attività e funzioni integrative compatibili.*
3. *In relazione ai suoi significati e alle sue potenzialità d'uso, il territorio rurale è soggetto a regole di gestione finalizzate alla conservazione, riproduzione, sviluppo e valorizzazione delle risorse agro-ambientali, degli assetti colturali e dei valori morfologici.*

Le politiche di sviluppo del territorio aperto si incentrano sul concetto di "distretto rurale", fondato sull'integrazione della funzione agricola con altre attività a diverso grado di connessione e caratterizzato

dalla capacità di rafforzare e mantenere, al crescere del livello di benessere, la peculiarità della cultura rurale maremmana, la specificità delle tecniche locali e il rendimento produttivo dell'identità territoriale.

Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

Per quanto riguarda il livello regionale il 2 luglio 2014 con la Delibera n. 58 il Consiglio Regionale ha adottato l'integrazione paesaggistica del PIT cioè il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico integra il P.I.T. approvato nel 2007, con alcune modifiche della parte della disciplina dedicata alla strategia dello sviluppo territoriale. Al momento sono comunque ancora valide le disposizioni del P.I.T. approvato nel 2007, al quale il Piano Strutturale, approvato nel 2008, è coerente.

Sono inoltre già vigenti le norme di salvaguardia come formulate all'art. 38 della Disciplina di Piano; in particolare alla Variante al PRG si applica il comma 1 lettera c) dell'art. 38 e pertanto al momento dell'adozione è prescritto il rispetto delle sole prescrizioni relative ai beni paesaggistici mentre se la Variante al PRG sarà approvata prima dell'approvazione del Piano paesaggistico non potrà contenere previsioni in contrasto con gli obiettivi di qualità delle Schede d'ambito, nonché, per le previsioni che comportano impegno di suolo non edificato, non potrà contenere previsioni in contrasto con le specifiche disposizioni correlate ai suddetti obiettivi di qualità (direttive).

Trattandosi di uno strumento completamente nuovo rispetto ai precedenti, si ritiene opportuno illustrarne qui sinteticamente i contenuti, in particolare per quanto attiene all'Ambito al quale appartiene il territorio di Scansano.

Come enunciato all'art. 2 il P.I.T. comprende in particolare:

- a) *la ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;*
- b) *la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 138, comma 1, del Codice;*
- c) *la ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;*
- d) *l'individuazione e delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali il Piano detta specifiche normative d'uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità;*
- e) *l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;*
- f) *la individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate.*

La disciplina del P.I.T. è formata dalle disposizioni riguardanti lo Statuto del territorio e dalle disposizioni riguardanti la Strategia dello sviluppo territoriale.

La disciplina relativa allo Statuto del territorio è articolata in:

- a) *disciplina relativa alle invarianti strutturali (riconoscimento dei caratteri di ciascuna Invariante, obiettivi di qualità per ogni morfotipo);*
- b) *disciplina a livello di ambito contenuta nelle "Schede degli ambiti di paesaggio" (obiettivi di qualità con valore di indirizzo e direttive);*

- c) disciplina dei beni paesaggistici (obiettivi e direttive, specifiche prescrizioni d'uso per immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice e per le aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice);
- d) disciplina degli ulteriori contesti;
- e) disciplina del sistema idrografico;
- f) disposizioni relative alla conformazione e all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica al PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici.

Le invarianti strutturali definiscono le regole generative, di manutenzione e di trasformazione che assicurano la permanenza del patrimonio territoriale.

L'Ambito di paesaggio al quale appartiene Scansano è il n° 18 – Maremma Grossetana, che si contraddistingue per un mosaico articolato di paesaggi generato dalla compresenza di ambienti di collina, di pianura e costieri.

Per quanto riguarda l'Invariante I "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici" si segnalano in parte criticità individuabili sia in processi naturali dell'evoluzione del territorio, sia in fattori antropici di alterazione della qualità del paesaggio: risorse idriche limitate, rischio idraulico in pianura, frane ed erosione in alcune aree collinari e siti estrattivi abbandonati e non ripristinati, il patrimonio forestale cospicuo ma altamente sfruttato.

Rispetto all'Invariante II "I caratteri ecosistemici del paesaggio" viene evidenziata in particolare come prioritaria la conservazione dei paesaggi agro-pastorali tradizionali, con particolare riferimento al vasto sistema di nodi degli agroecosistemi presente nei versanti collinari e montani tra Scansano e Murci, ostacolando gli opposti processi di abbandono delle attività agricole e pascolive tradizionali o di loro intensificazione.

Per l'Invariante III "Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali" obiettivo fondamentale è evitare l'ulteriore consumo di suolo lungo la costa e nella piana del Bruna e dell'Ombrone, e contrastare i fenomeni di spopolamento delle aree più interne e la contrazione delle economie ad esse connesse; si tratta quindi anche di contrastare il conseguente degrado delle strutture insediative storiche dei centri collinari e di salvaguardare e valorizzare le emergenze storico-architettoniche e culturali diffuse; è in tal senso funzionale a riequilibrare il sistema insediativo ed infrastrutturale destagionalizzare e differenziare l'offerta e la ricettività turistica migliorando ed intensificando le relazioni tra costa ed entroterra.

Per l'Invariante IV "I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali", i principali indirizzi per il paesaggio collinare a prevalenza di tessuti a campi chiusi, seminativi estensivi e prati-pascolo, concentrati nel territorio delle colline dell'Albegna (Scansano) e nella valle dell'Ombrone, sono volti ad arginare i processi di rinaturalizzazione, ove presenti, e a riattivare economie agrosilvopastorali. Sul piano morfologico-percettivo, un carattere da preservare è la tipica alternanza tra apertura e chiusura visiva presente in questo tipo di paesaggio, evitando la consistente introduzione di colture legnose a maglia ampia che ne altererebbero gli aspetti identitari. Per il territorio collinare caratterizzato dalla prevalenza di colture legnose sono da preservare la leggibilità della relazione tra sistema insediativo storico e paesaggio agrario, l'integrità morfologica degli insediamenti storici, la fascia di oliveti o di altre colture d'impronta tradizionale poste nel loro intorno paesistico e lungo la viabilità di crinale. Per i tessuti agricoli delle aree di bonifica di fondamentale importanza è preservare la struttura della maglia agraria storica e mantenere in efficienza il sistema di regimazione e scolo delle acque. Di fondamentale importanza è tutelare la continuità della rete di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica, attraverso la conservazione di siepi, filari e altri elementi di corredo esistenti, e incentivarne la ricostituzione nei punti che presentano cesure.

Obiettivi di qualità e direttive:

Obiettivo 1 · Salvaguardare la fascia costiera e la retrostante pianura, qualificate dalla presenza di eccellenze naturalistiche legate agli importanti sistemi dunali, di costa rocciosa e di aree umide, e dal

paesaggio agrario di Pianura e della bonifica, riequilibrando il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato sulla costa

(...) 1.6 - tutelare gli assetti figurativi e la maglia agraria storica dei paesaggi della bonifica garantendo:

- il mantenimento della viabilità podereale e della vegetazione di corredo
- la leggibilità del sistema insediativo (fattorie, casali, poderi e nuclei rurali) della bonifica storica e di quella novecentesca dell'Ente Maremma, evitando alterazioni morfologiche di nuclei e aggregati
- la coerenza delle eventuali riorganizzazioni della maglia agraria con il disegno della bonifica
- l'efficienza del sistema di regimazione e scolo delle acque, attraverso azioni di manutenzione, ripristino e potenziamento del reticolo di fossi, canali e scoline e dei manufatti della bonifica (canali, argini rilevati, idrovore, caselli idraulici, ponti);

(...) 1.9 - garantire l'equilibrio dei delicati sistemi idraulici delle aree di pianura, con riferimento alle piane dei fiumi Bruna, Ombrone e Albegna, e delle falde acquifere e salvaguardare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici degli ambienti fluviali e torrentizi:

- contenendo i prelievi idrici, anche attraverso il ricorso a sistemi irrigui a minore richiesta. I sistemi irrigui debbono peraltro tenere conto del rischio di salinizzazione dei suoli nelle Depressioni retrodunali e nei Bacini di esondazione
- evitando i processi di intensificazione delle attività agricole nelle zone adiacenti gli ecosistemi fluviali e torrentizi
- evitando il sovraccarico degli estesi sistemi drenanti, in particolare con acque potenzialmente inquinanti di origine urbana, agricola o industriale
- prevenendo l'impermeabilizzazione e l'inquinamento delle aree di ricarica, in particolare della Collina, del Margine e della Pianura pensile
- migliorando la qualità ecosistemica e il grado di continuità ecologica trasversale e longitudinale degli ambienti fluviali e torrentizi nonché i livelli di sostenibilità delle attività di gestione della vegetazione ripariale
- individuando e tutelando idonee fasce di mobilità fluviale (in particolare per i fiumi Orcia, Trasubbie e Trasubbino) e riducendo i livelli di artificializzazione delle aree di pertinenza fluviale, anche attraverso il divieto, in tali aree, di realizzare nuovi siti estrattivi e la riqualificazione dei siti estrattivi abbandonati e delle aree degradate o interessate da usi impropri, con priorità per le aree classificate come "Corridoi ecologici fluviali da riqualificare" (in particolare il basso corso dei fiumi Ombrone, Albegna e Bruna, Fosso Alma Nuovo e Vecchio, Torrente Sovata)
- riqualificando le aree della foce del Fiume Ombrone, soggetta a forti dinamiche di erosione costiera con perdita di habitat dunali e palustri;

Obiettivo 2 - Salvaguardare e valorizzare gli articolati ed eterogenei paesaggi dei rilievi dell'entroterra, caratterizzati da sistemi agrosilvopastorali tradizionali di elevato valore paesaggistico e ambientale e dal sistema insediativo storico ben conservato, e reintegrare le relazioni ecosistemiche, morfologiche, funzionali e visuali con le piane costiere

2.1 - Mantenere il buon livello di conservazione dei sistemi insediativi storici di impianto medievale strutturati sui rilievi della Valle dell'Ombrone, lungo la ex SS 223 e i percorsi secondari ad essa collegati e lungo la SP 159 Scansanese, e sui rilievi dell'Albegna, lungo la viabilità principale di crinale e in particolare lungo la SR 323:

- salvaguardando il carattere compatto dei nuclei e centri storici e le relazioni figurative con il contesto paesaggistico, anche promuovendo la conservazione di una fascia di oliveti tradizionali o alternati ai seminativi e di altre colture tradizionali nell'intorno dei centri abitati e lungo la viabilità di crinale;
- contenendo le espansioni insediative e assicurando che le nuove realizzazioni edilizie nei borghi e centri non ne alterino l'immagine consolidata e non si collochino in modo incongruo lungo i principali assi stradali ma contribuiscano, per localizzazione, morfologia, rapporto con lo spazio pubblico e tipologie edilizie, a mantenere o riqualificare ciascun insediamento, anche nell'ottica della loro messa in rete e di una fruizione integrata con le risorse costiere;

2.2 - *contrastare i processi di spopolamento dei nuclei storici e di abbandono delle aree agricole e pascolive collinari e montane, con conseguente ricolonizzazione arbustiva, con particolare riferimento ai versanti del Monte Amiata, ai Monti di Casal di Pari, ai mosaici a oliveto e seminativo tra Pari e Dogana e nel territorio di Cinigiano, al Poggio di Moscona, ad alcune aree del Monte Leoni, ai tessuti a campi chiusi nei pressi di Campagnatico e all'esteso ecomosaico agro-silvopastorale di alto valore naturalistico tra Scansano e Murci:*

- *favorendo il riutilizzo del patrimonio abitativo (il recupero dei centri collinari a fini abitativi e di ospitalità diffusa e/o agrituristica), l'offerta di servizi alle persone e alle aziende agricole e migliorando le condizioni complessive di accessibilità anche in termini di viabilità e di servizi di trasporto pubblico*
- *favorendo la riattivazione di economie agrosilvopastorali*
- *promuovendo l'offerta turistica e agrituristica legata alle produzioni enogastronomiche di qualità, all'artigianato tipico, alla conoscenza del paesaggio e dell'ambiente collinare-montano;*

2.3 - *contenere i processi di intensificazione produttiva, con conseguenti riduzione del corredo vegetazionale, semplificazione del paesaggio e rischio erosivo, legata agli impianti specializzati di grande e continua estensione che interessano le prime pendici collinari e le fasce di raccordo tra collina e pianura (sistema del Margine), con particolare riferimento al territorio comunale di Magliano, ai versanti di raccordo (Margine) tra la collina di Campagnatico e la pianura grossetana e intorno alla Collina di Punta Ala. Tali processi sono inoltre da evitare nei nodi degli agroecosistemi, nelle zone adiacenti gli ecosistemi fluviali e in quelle di collegamento ecologico tra nuclei e matrici forestali, con particolare riferimento alle aree tra i boschi dei Monti dell'Uccellina e quelli delle colline di Scansano (Direttrice di connettività da ricostituire), tra i boschi di Poggi del Sasso/Monte Leoni e quelli dei versanti occidentali del Monte Amiata e tra quelli di Magliano e La Marsiliana (Direttrice di connettività da riqualificare);*

2.4 - *promuovere il mantenimento delle colture d'impronta tradizionale, come l'olivicoltura specializzata o alternata ai seminativi e gli oliveti storici dell'area dei Monti Leoni, Civitella e Poggi del Sasso, e delle colture tradizionali terrazzate, con particolare riferimento alle aree di Montepescali, Batignano, Sasso d'Ombrone, Poggi del Sasso, Sticciano, Castiglioncello Bandini;*

2.5 - *assicurare una gestione forestale finalizzata al miglioramento della qualità ecologica e dei livelli di maturità della matrice forestale, di elevata estensione ma spesso degradata, con particolare riferimento ai rilievi di Tirli, del Monte Leoni, dei versanti del Monte Bottigli e del Monte Cornuto;*

2.6 - *migliorare i livelli di sostenibilità ambientale e paesaggistica delle attività estrattive e minerarie, con particolare riferimento ai bacini estrattivi di Batignano, e favorire la riqualificazione dei siti estrattivi e minerari dismessi quali le cave di Roselle e le miniere di Paganico;*

2.7 - *reintegrare le relazioni tra la costa e l'entroterra recuperando e valorizzando il ruolo connettivo del fiume Ombrone come corridoio ecologico multifunzionale e tutelando e valorizzando i tracciati di valore storico e/o paesaggistico che collegano la costa con l'entroterra, anche prevedendo modalità di spostamento integrate, sostenibili e multimodali;*

2.8 - *tutelare il valore panoramico della superstrada Siena-Grosseto e della viabilità di crinale che attraversa i rilievi collinari, per le suggestive visuali che vi si aprono verso la costa, le vaste matrici forestali e agropastorali dei rilievi che fanno da corona alla pianura di Grosseto e il diffuso patrimonio di emergenze storico-architettoniche, quali il sistema di castelli e borghi fortificati medievali, di rocche ed edifici religiosi;*

2.9 - *salvaguardare e valorizzare le emergenze storico-architettoniche e culturali diffuse, quali castelli, borghi storici collinari, castelli-fattorie e fattorie storiche, rocche, torri costiere, complessi religiosi, patrimonio archeologico, promuovendo la loro messa in rete e la fruizione integrata con le risorse paesaggistiche costiere.*

La Strategia dello sviluppo territoriale, riportata al Titolo 3, è costituita da disposizioni relative alla pianificazione territoriale in materia di offerta di residenza urbana, formazione e ricerca, infrastrutture di trasporto e mobilità, commercio e grandi strutture di vendita e sulla presenza industriale in Toscana e dalle misure generali di salvaguardia del Titolo 4, integrata da ulteriori documenti quali l'elaborato "La Toscana nel quadro strategico nazionale 2007 – 2013" di cui alla D.C.R. n. 72 del 24 luglio 2007.

Nel territorio comunale le aree tutelate per legge di cui al comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 corrispondono a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m. ciascuna, territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m. dalla linea di battigia (solo al confine nord, nel caso del Comune di Scansano), territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e sottoposti a vincolo di rimboschimento e zone di interesse archeologico. Queste ultime comprendono zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a), b) e c) dell'Allegato 13 e beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con valenza paesaggistica coincidenti con le zone tutelate di cui sopra (a Scansano: resti di insediamento di Ghiaccioforte e relativa area di rispetto resti di villa romana in località Poderone e località Aia nuova).

Non sono presenti nel territorio di Scansano immobili o aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del Codice.

Definizione preliminare dei contenuti del rapporto Ambientale

Come previsto dall'Allegato 2 alla L.R. n. 10/2010, le informazioni da fornire con il Rapporto Ambientale sono le seguenti:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali della Variante al PRG e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione della Variante al PRG;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente alla Variante al PRG, ivi compresi, in particolare, quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica e i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228);
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti alla Variante al PRG, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. In specie, devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione della Variante al PRG;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste (inerenti, ad esempio, carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli);
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della Variante al PRG definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto sui risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Per la predisposizione del Rapporto Ambientale si propone quindi di seguire un'impostazione di massima così strutturata:

- Descrizione del procedimento di V.A.S. Attori del processo
- Esiti delle consultazioni preliminari
- Quadro Conoscitivo - lo stato attuale dell'ambiente
- Dati disponibili e fonti di informazione
- Il territorio comunale; insediamenti, viabilità e reti infrastrutturali
- Analisi demografica; attività economiche e occupazionali
- Componenti ambientali: aria, acqua, suolo e sottosuolo, biodiversità
- Sintesi delle principali criticità e sensibilità ambientale rilevate
- Contenuti, obiettivi ed azioni previste dalla Variante al PRG
- Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, in relazione al quadro conoscitivo
- Analisi di coerenza interna ed esterna della Variante al PRG
- Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale
- Coerenza delle previsioni urbanistiche rispetto al Piano Strutturale
- Coerenza esterna rispetto al P.I.T. ed agli altri Piani e Programmi regionali (ad esempio Piano Regionale delle Attività Estrattive), al P.T.C.P. di Grosseto, al Piano di Assetto Idrogeologico ecc.
- Valutazione degli effetti ambientali significativi degli obiettivi e delle azioni dalla Variante al PRG
- Valutazione di confronto con eventuali alternative e con l'opzione zero
- Individuazione delle eventuali misure di mitigazione e/o di compensazione
- Monitoraggio: modalità ed indicatori
- Sintesi non tecnica.

Per la valutazione dettagliata delle azioni previste dalla Variante al PRG, per quanto possibile in considerazione del carattere estensivo, non puntualmente localizzato, degli interventi previsti, si propone di impiegare uno schema che consenta un'agevole integrazione nella successiva fase di monitoraggio, in base agli indicatori dei possibili impatti rilevanti sull'ambiente.

Un primo gruppo di indicatori evidenzierà le variazioni che le risorse possono subire a seguito dell'attuazione delle azioni - negative se vengono ridotte o messe in crisi, positive se vengono conservate o comunque non intaccate ulteriormente -: consumo di suolo, consumi energetici, consumi idrici, salvaguardia degli acquiferi... (disponibilità delle risorse).

Un secondo gruppo di indicatori evidenzierà in particolare le variazioni che possono incidere sulla qualità ambientale e conseguentemente sulla salute: biodiversità, fauna e flora, patrimonio culturale, beni paesaggistici, inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, inquinamento atmosferico, inquinamento acustico ed elettromagnetico, produzione di rifiuti, dotazione di spazi ed attrezzature pubblici e/o collettivi (qualità dell'habitat).

Un terzo gruppo di indicatori segnalerà eventuali variazioni che riguardano alcuni fattori di rischio rilevanti sia per l'ambiente che per la salute umana, come quanto attiene alla pericolosità geologica, idraulica e sismica (condizioni di sicurezza).

Gli indicatori, in considerazione del tipo e della quantità di dati disponibili specificamente riferiti al territorio comunale, dovranno verosimilmente essere in parte solo di tipo qualitativo.

Il monitoraggio sarà organizzato in modo da avere un duplice scopo: il controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della Variante al PRG e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e di adottare le opportune misure correttive.

Per questo è essenziale la scelta di indicatori efficaci, correlati a quelli utilizzati per la valutazione, pertinenti al territorio e selezionati per rilevanza in relazione alla situazione attualmente presente ed alle criticità evidenziate per le azioni previste dalla Variante.

Inoltre è fondamentale che gli indicatori siano riferiti a dati sicuramente disponibili ed a misurazioni ripetibili nel tempo per poter effettuare confronti periodici; molti di essi sono normalmente oggetto di rilevazione per l'aggiornamento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente nel territorio comunale o sovracomunale e permettono quindi più circostanziati confronti con lo stato attuale o precedente. Nel Rapporto Ambientale si individueranno quindi, all'interno del Comune, i Settori responsabili del monitoraggio dei dati di competenza dell'Amministrazione.

Gli esiti del monitoraggio dovranno essere restituiti in appositi report da mettere a disposizione del pubblico e che pertanto dovranno presentare con chiarezza le metodologie adottate, le fonti dei dati, le criticità riscontrate, gli elementi interpretativi e le conclusioni.

Caratteristiche della Variante in riferimento all'Allegato 1 della L.R. 10/2010

<p>In quale misura la Variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse:</p>	<p>La Variante costituisce sì quadro di riferimento per la realizzazione di progetti nel territorio rurale per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative ma si tratta della semplice modifica di tale quadro, introducendo più dettagliati e specifici criteri e parametri, posto che gli interventi sono già realizzabili secondo il PRG vigente; in ogni caso sono opere legate esclusivamente alle attività agricole. Tali interventi riportano le disposizioni del Piano Strutturale, già oggetto di valutazione attraverso la Valutazione degli Effetti Ambientali e la Valutazione di Incidenza redatte appunto per il P.S.</p>
<p>In quale misura la Variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:</p>	<p>La Variante incide essenzialmente soltanto sui contenuti dei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.).</p>
<p>Pertinenza della Variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:</p>	<p>I contenuti della Variante integrano gli aspetti ambientali, per quanto attiene agli interventi considerati, in conformità alle disposizioni ed agli indirizzi del Piano Strutturale.</p>
<p>Problemi ambientali relativi alla Variante:</p>	<p>Le disposizioni introdotte dalla Variante non determinano problemi di carattere ambientale, fermo restando il rispetto delle normative vigenti nel caso di particolari attività; dal punto di vista del consumo di nuovo suolo il problema ambientale è nullo in quanto si tratta di manufatti pertinenti all'attività agricola.</p>
<p>Rilevanza della Variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque):</p>	<p>La Variante non ha diretta attinenza con l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente e comunque non ne prescinde.</p>

Caratteristiche degli impatti e delle aree interessate dalla Variante in riferimento all'Allegato 1 della L.R. 10/2010

<p>Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti dovuti dall'attuazione della Variante:</p>	<p>La Variante si occupa di interventi che sono in parte permanenti, in parte reversibili in quanto la realizzazione di alcune tipologie di manufatti è esplicitamente condizionata all'impegno alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a conclusione dell'utilizzo; non sono però preventivabili impatti significativi essendo opere che, pur potenzialmente diffuse sul territorio, hanno dimensione limitata e devono sottostare a precise regole di compatibilità e corretto inserimento; è comunque sempre da ricordare che si tratta di interventi finalizzati alle attività agricole e dunque indispensabili al presidio del territorio rurale.</p>
<p>Carattere cumulativo degli impatti dovuti dall'attuazione della Variante:</p>	<p>Si ribadisce quanto esposto al punto precedente, non rilevandosi impatti significativi.</p>
<p>Natura transfrontaliera degli impatti dovuti dall'attuazione della Variante:</p>	<p>Non ci sono impatti di natura transfrontaliera.</p>
<p>Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti) dovuti dall'attuazione della Variante:</p>	<p>In considerazione delle finalità degli interventi non si prevede l'insediamento di funzioni impattanti sotto il profilo delle emissioni in aria, acqua, suolo o sottosuolo e del rischio di incidenti.</p>
<p>Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) dovuti dall'attuazione della Variante:</p>	<p>L'area geografica interessata corrisponde all'intero territorio comunale ma vale quanto già esposto in merito all'assenza di impatti significativi; non è inoltre da ritenersi che ci possano essere effetti sulla popolazione.</p>
<p>Valore e vulnerabilità dell'area interessata dalla Variante a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo:</p>	<p>Il valore e la vulnerabilità dell'area sono salvaguardati proprio dalle prescrizioni che, nel rispetto delle disposizioni del P.S. e delle norme sovraordinate, la Variante introduce nella disciplina vigente di PRG; quanto previsto non comporta in ogni caso l'utilizzo intensivo del suolo né situazioni critiche dal punto di vista ambientale.</p>
<p>Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale dovuti all'attuazione della Variante:</p>	<p>I Siti di alto valore naturalistico presenti nel territorio comunale e nelle aree contermini non saranno soggetti ad impatti significativi e non saranno interessati da possibili nuovi interventi più ampi di quelli già attualmente ammessi e comunque sempre orientati alle attività agricole; si deve inoltre tenere presente che alcuni interventi – quali la realizzazione di manufatti per l'agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni e manufatti precari - non saranno in ogni caso realizzabili nelle aree appartenenti a Siti di Interesse Regionale.</p>

Considerazioni conclusive

Come sopra sottolineato la Variante normativa proposta interviene sostanzialmente per integrare la disciplina di PRG vigente adeguandola al Regolamento 5/R di attuazione della L.R. 1/2005, introducendo quindi un'articolata serie di disposizioni per meglio regolamentare gli interventi nel territorio rurale, in applicazione delle norme del Piano Strutturale e nel rispetto di quanto stabilito dal PTCP di Grosseto. È importante sottolineare che le norme di Piano Strutturale sono già state sottoposte a valutazione attraverso la Valutazione degli Effetti Ambientali e la Valutazione di Incidenza.

Tali interventi attengono sostanzialmente alla realizzazione di costruzioni per lo svolgimento delle attività agricole, con esclusione di destinazioni classificabili come attività integrative. Molti degli interventi previsti sono comunque già realizzabili anche in assenza della Variante proposta, ma in assenza di norme più specifiche e circostanziate che ne guidino l'attuazione con adeguati criteri di sostenibilità e di corretto inserimento paesistico.

Fino all'adozione del Regolamento Urbanistico restano in ogni caso in vigore le norme di salvaguardia regionali efficaci a seguito della scadenza di quelle previste per i tre anni successivi all'approvazione del Piano Strutturale; di conseguenza alcuni interventi non potranno immediatamente essere ammessi e lo saranno soltanto dopo l'adozione del R.U., se conformi ad entrambe le normative, di PRG e di R.U.

Si tratta dunque di norme che intervengono per dotare l'Amministrazione di una disciplina più dettagliata e circostanziata per quei interventi che nel PRG vigente non sono specificamente trattati, determinando allo stato attuale una carenza di appropriati strumenti di governo in un territorio aperto dove l'attività agricola è indubbiamente molto rilevante. La Variante è intesa come "disciplina transitoria" in attesa dell'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico che potrà più compiutamente definire la normativa per gestire il territorio, occupandosi di tutta la vasta gamma di opere ed interventi che concernono le aree extraurbane e che sono solo parzialmente trattati dalla Variante al PRG. Per la messa a punto di tale disciplina completa la redazione del Regolamento Urbanistico verrà svolta insieme alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica che si svilupperà a partire dalle valutazioni svolte per il Piano Strutturale e che, come sopra ricordato, presenta anche importanti aspetti di innovazione con il progetto Valut-Azioni in Comune, sostenuto dalla Regione Toscana.

Alla luce di quanto esposto riguardo al progetto di Variante, agli obiettivi ed alle azioni da essa previste, oltre a quanto riportato in premessa, si ritiene che nel suo complesso la Variante normativa al Piano Regolatore Generale relativa all'articolo 24 "Zona agricola" del Comune di Scansano non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Firme apposte sul documento originale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

COMUNE DI SCANSANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cavezzini Avv. Sabrina

Sabrina Cavezzini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Sibio Dott. Giuseppe

Giuseppe Di Sibio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio il 10 OTT. 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

W.

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10 OTT. 2014 al _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Deliberazione immediatamente eseguibile
- Deliberazione resa esecutiva per decorrenza dei termini il _____
- Deliberazione assunta coi poteri del C.C.
- Deliberazione comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 D.lgs. 267/2000)
- Deliberazione comunicata al Prefetto (art. 135 D.lgs. 267/2000)

Scansano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firme apposte sul documento originale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993